

COMUNE DI MORCOTE

Messaggio Municipale no. 1064

concernente l'approvazione della convenzione inerente le prestazioni dell'operatore sociale del Comune di Paradiso nel Comune di Morcote

6922 Morcote, 25 ottobre 2021

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo per vostro esame ed approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13 cpv. 1 lett. a), rispettivamente 193a cpv. 3, della legge organica comunale (LOC) la convenzione concernente le prestazioni dell'operatore sociale di Paradiso, effettuate nel nostro Comune.

Breve istoriato

Nel corso del 2018, per completare la composizione dell'Autorità Regionale di Protezione 4 (ARP4) e potenziare i servizi sociali, il Comune di Paradiso ha assunto un nuovo operatore sociale con priorità nell'assumere la funzione di membro dell'ARP4.

Tenuto conto del grado di occupazione iniziale (50%) e delle necessità dell'ARP4, nel medesimo anno il Municipio di Paradiso ha avviato una consultazione chiedendo ai Comuni limitrofi - *con i quali vi era già un rapporto di collaborazione in ambito di Polizia, pure facenti capo al comprensorio d'intervento dell'ARP4, ma non sufficientemente coperti con personale dedicato ai compiti sociali erogati dal Comune* - se vi fosse l'interesse nel poter fruire, con un grado percentuale da definirsi sulla base delle singole esigenze, di parte delle prestazioni offerte dal proprio operatore sociale.

Scopo dell'iniziativa era quello di permettere ad ogni Comune di ampliare o implementare un servizio sociale efficiente ed efficace a favore della cittadinanza, facilitando allo stesso tempo quelle relazioni e segnalazioni fondamentali per casistiche di competenza dell'ARP4 riscontrabili nei singoli Comuni aderenti.

Il nostro Comune, insieme ai Comuni di Bissone, Grancia e Vico Morcote, vista la bontà del progetto, vi ha aderito immediatamente. Il Comune di Melide, per contro, vi ha rinunciato.

Non appena affinati alcuni aspetti logistici e di computo dei giorni e delle ore di presenza dell'operatore sociale nelle singole Cancellerie comunali, la collaborazione ha così potuto avviarsi a titolo sperimentale per i primi sei mesi del 2019.

Presenza dell'operatore sociale nei singoli Comuni e finanziamento

Tenuto conto delle nostre esigenze è stata definita per il nostro Comune una percentuale di presenza del 10%.

Comune	Bissone	Grancia	Morcote	Vico Morcote
%	10%	10%	10%	5%
Partecipazione finanziaria	9'961.70	9'961.70	9'961.70	4'980.85
Orari di presenza (indicativi)	martedì 08.00-12.00	martedì 13.30-17.30	giovedì 08.00-12.00	mercoledì 15.30-17.30

La quota a carico di ogni singolo Comune corrisponde alla percentuale di occupazione dell'operatore sociale definita di comune accordo, rapportata al salario comprensivo degli oneri sociali e di eventuali prestazioni straordinarie, indennità chilometriche e telefoniche come previsto dall'art. 7 cpv. 1 e 2 della convenzione medesima.

La convenzione prevede pure (art. 5 cpv. 3), per evitare di dover nuovamente sottoporre un messaggio municipale ai Legislativi di ogni Comune, la delega ai singoli Municipi di poter adeguare in ogni momento la percentuale di occupazione dell'operatore sociale nei singoli Comuni, e conseguente adeguamento della quota a carico, a dipendenza delle necessità, riservata la disponibilità effettiva di quest'ultima.

Scadenza periodo sperimentale – convenzione definitiva

Decorso il periodo di prova, ad ogni Comune aderente all'iniziativa è stato chiesto di esprimersi sull'introduzione del nuovo servizio, rispettivamente di presentare eventuali proposte di perfezionamento, nei limiti delle finalità di collaborazione a suo tempo condivise. A tale consultazione il nostro Comune e gli altri Comuni partecipanti, hanno avuto modo di esprimersi positivamente chiedendo nel contempo di procedere con l'allestimento di una convenzione definitiva.

Con la fine del 2019 è così stata formalmente allestita una convenzione della durata iniziale di un anno, rinnovabile, salvo eventuale disdetta, per un ulteriore anno e nei limiti delle deleghe di competenze demandate al Municipio dall'art. 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale.

Al 31 dicembre 2021, scade il limite di delega enunciato nel paragrafo precedente, motivo per cui si sottopone alla vostra attenzione il presente messaggio municipale unitamente alla proposta di convenzione da sottoscrivere secondo quanto previsto dall'art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC.

La sua entrata in vigore avverrà con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale, rispettivamente l'approvazione, per delega, della Sezione degli enti locali, ma comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Di seguito il testo della convenzione, identico nei contenuti per ogni singolo Comune ad eccezione delle parti relative alle percentuali, quote a carico ed orari di presenza dell'operatore sociale nelle singole Cancellerie comunali, che vi invitiamo a voler approvare:

C o n v e n z i o n e

concernente le prestazioni dell'operatore sociale

Il **Comune di Paradiso**, rappresentato dal Municipio e per esso dal Sindaco, Avv. Ettore Vismara e dal Segretario comunale Waldo Pfund;

e

il **Comune di Morcote** (detto in seguito Comune convenzionato), rappresentato dal Municipio e per esso dal Sindaco Giacomo Caratti e dal Segretario comunale Luca Cavadini;

richiamato:

- lo scritto datato 25 ottobre 2018 con il quale il Municipio di Paradiso formulava ai Comuni di Bissone, Grancia, Melide, Morcote e Vico Morcote la proposta di usufruire delle prestazioni dell'operatore sociale alle dipendenze del Comune di Paradiso per i bisogni in ambito sociale dei singoli Comuni;
- le risposte dei Comuni di Bissone, Grancia, Morcote e Vico Morcote a conferma dell'interesse a poter usufruire delle competenze dell'operatore sociale, secondo le proprie necessità e con diversi gradi di occupazione;

- lo scritto 17 gennaio 2019 del Municipio di Paradiso con il quale sottoponeva ad ogni Comune interessato la chiave di partecipazione ai costi a proprio carico tenuto conto del grado di occupazione definito per ogni singolo Comune;
- la conferma di accettazione del Comune di Morcote datata 31 gennaio 2019 a ratifica della rispettiva percentuale e per l'assunzione degli oneri salariali;
- le rispettive risoluzioni dei Consigli comunali di Paradiso e di Morcote a ratifica del presente accordo di collaborazione;

preso atto dell'adeguato periodo di sperimentazione effettuato che ha permesso ai singoli Comuni di esprimersi sulla validità del servizio (cfr. lettera Comune di Morcote del 28 agosto 2019);

ravveduto come l'interesse dimostrato dal Comune di Morcote permette di regolamentare il servizio attribuito mediante una convenzione elaborata nel rispetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. a), rispettivamente 193a della Legge organica comunale (LOC);

stipulano quanto segue:

Art. 1

Scopo

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra i due Comuni in ambito delle prestazioni di operatore sociale fornite dal Comune di Paradiso. La convenzione definisce le prestazioni erogate e le modalità di collaborazione tra i due Comuni in questo ambito.

Art. 2

Obiettivi

¹La funzione è intesa a voler garantire un servizio di accompagnamento sociale a favore del Comune convenzionato sulla base delle proprie esigenze.

²Le prestazioni dell'operatore sociale sono strettamente circoscritte alle seguenti attività:

- monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani, alle famiglie ed alle persone con disagi sociali conseguenti a situazioni di disoccupazione e dipendenze;
- intervento in situazioni di disagio sociale, relazionale, economico alfine di migliorare il grado di autonomia personale e l'integrazione sociale;
- coordinamento delle attività con i servizi cantonali preposti;
- informazione e consulenze con il Municipio e con la Cancelleria comunale del Comune convenzionato per le situazioni che richiedono il loro intervento;
- allestire i preavvisi ed i rapporti richiesti dall'Autorità comunale, cantonale e dell'Autorità regionale di protezione;
- proporre misure concrete di intervento sul territorio da concordare con il Municipio del Comune convenzionato.

Art. 3
Sede/strumenti
di lavoro

¹L'attività dell'operatore sociale avviene di principio nella sede di lavoro a Paradiso, cui spetta la messa a disposizione della logistica e degli strumenti di lavoro.

²Il Comune convenzionato mette a sua volta a disposizione lo spazio e gli strumenti necessari qualora necessitasse che l'operatore sociale risulti operativo nella loro sede.

³L'archivio dei documenti è gestito centralmente presso la sede a Paradiso.

Art. 4
Informazione/Incontro
con i Comuni

¹Al Comune convenzionato spetta l'informazione alla propria cittadinanza della collaborazione con l'operatore sociale del Comune di Paradiso.

²I singoli Comuni, per il tramite dei loro Sindaci o Capi Dicastero, si incontreranno una volta l'anno, nel corso del mese di novembre, per discutere sull'andamento del servizio, rispettivamente ottimizzarne il funzionamento.

Art. 5
Prestazioni al
Comune

¹Il Comune convenzionato fruisce delle prestazioni dell'operatore sociale nella misura del 10%.

²Il piano orario dell'operatore sociale viene concordato come segue:

Comune	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
.....	08.00-12.00

³Previo accordo tra le parti, ai Municipi è delegata la competenza decisionale di adeguamento, in ogni momento, della percentuale di presenza dell'operatore sociale in base alle effettive esigenze con conseguente adeguamento della partecipazione finanziaria.

Art. 6
Riservatezza

¹L'operatore sociale è strettamente legato alle usuali regole del segreto professionale e discrezione a tutela della privacy degli utenti.

²L'operatore sociale, previa informazione al Capo Dicastero e/o altre persone designate, segnalerà alla competente Autorità Regionale di Protezione le situazioni che richiedono l'adozione di particolari misure di protezione.

Art. 7
Finanziamento/
Fatturazione

¹Il Comune convenzionato partecipa ai costi salariali e per oneri sociali, definiti al 1. gennaio di ogni anno, nei limiti della percentuale di cui all'art. 5 cpv. 1, in ossequio ai contenuti di partecipazione indicati nello scritto 17 gennaio 2019 ed in particolare alla classificazione salariale prevista per la funzione di operatore sociale di cui all'art. 45 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Paradiso e delle sue aziende comunali.

²Eventuali spese per prestazioni straordinarie, indennità chilometriche e spese telefoniche, verranno fatturate a consuntivo sulla base degli interventi necessari.

³La fatturazione delle prestazioni di cui al cpv. 2, verrà effettuata dai servizi finanziari del Comune di Paradiso entro il mese di gennaio dell'anno susseguente.

Art. 8
Durata/Disdetta

¹La presente convenzione entra in vigore dopo sottoscrizione da parte dei Municipi e approvazione dei rispettivi Consigli comunali con inizio il 1. gennaio 2022.

²La presente convenzione ha una durata indeterminata, salvo disdetta da una delle parti con preavviso scritto di 3 (tre) mesi.

Art. 9
Modifiche

E' facoltà di entrambi i Comuni proporre modifiche alla presente convenzione in ogni tempo, qualora circostanze particolari lo imponessero. In tal caso le modifiche dovranno essere sottoposte ai rispettivi Consigli comunali.

Visto quanto sopra vi invitiamo a voler

risolvere:


1. E' approvata, nel complesso, la convenzione che regola le prestazioni dell'operatore sociale del Comune di Paradiso nel Comune di Morcote.
2. La convenzione entra in vigore con effetto 1° gennaio 2022.
3. Resta riservata la crescita in giudicato della decisione di ratifica del Consiglio di Stato, e per delega, della Sezione degli enti locali.

Il Sindaco

Giacomo Caratti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni	Edilizia opere pubbliche e pianificazione
	●	

Approvato con risoluzione municipale no. 868 del 18 ottobre 2021

